

CONVENZIONE RINNOVO AFFIDO PARROCCHIA
SANTA FOSCA IN SANTA MARIA MAGGIORE
DIOCESI E CITTA' di TREVISO

Prot. 18/92 del 20/02/92
e 17/92.

*Tutto il voluminoso ITER
è contenuto nel fascicolo
P.M. Maggiore*

Prot. 18.92
data 20.01.92

C O N V E N Z I O N E

tra

LA DIOCESI DI TREVISO

e

LA PROVINCIA LOMBARDO-VENETA DEI CHIERICI REGOLARI SOMASCHI

per l'affidamento della parrocchia

S.FOSCA IN S.MARIA MAGGIORE
in TREVISO

CONVENZIONE TRA LA DIOCESI DI TREVISO E LA PROVINCIA LOMBARDO-
VENETA DELL'ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI SOMASCHI PER L'AFFIDA-
MENTO DELLA PARROCCHIA DI "S.FOSCA IN S.MARIA MAGGIORE" IN
TREVISO.

Tra la Diocesi di Treviso, nella persona del Vescovo S.E. Mons. Paolo Magnani, e la Congregazione dei Chierici Regolari Somaschi, Istituto clericale di diritto pontificio, con sede in Roma, legittimamente rappresentata dal p. Gabriele Scotti Preposito Provinciale della Provincia Lombardo-Veneta con sede in Milano, Piazza XXV Aprile n.2, regolarmente autorizzato dal Preposito Generale, viene sottoscritta la presente CONVENZIONE a norma del can. 520 per l'affidamento della Parrocchia di "S.Fosca in S.Maria Maggiore" in città di Treviso.

1. Il Vescovo diocesano S.E. Mons. Paolo Magnani affida alla Congregazione dei Chierici Regolari Somaschi, che nella persona del Preposito Provinciale della Provincia Lombardo-Veneta, a norma delle Costituzioni, accetta, la cura pastorale della Parrocchia di "S.Fosca in S.Maria Maggiore", con sede in Treviso, Piazza S.Maria Maggiore n.10, nella situazione di fatto e di diritto in cui si trova, con i confini territoriali descritti nell'allegato Decreto Vescovile (Allegato "A").

Affida pure la custodia e l'esercizio del culto della Chiesa Vicariale di "S.Agostino" e della Chiesa Rettoriale di "S.Gaetano", esistenti nel territorio parrocchiale. (Allegato "A" 1)

2. Il Preposito Provinciale si impegna a destinare alla Parrocchia un religioso come Parroco e tre religiosi sacerdoti come Vicari Parrocchiali, uno dei quali in luogo dell'ex Mansionario, a tempo pieno dedicati alla cura pastorale dei fedeli, e, previo consenso scritto del Vescovo Diocesano, può destinarvi altri religiosi a tempo pieno o a tempo parziale, in particolare per l'attività pastorale del Santuario. La loro immissione e il loro trasferimento sono regolati dal diritto proprio dell'I-

stituito salvo quanto detto al n. 3; il Preposito Provinciale si impegna tuttavia ad assicurare al personale una certa stabilità e a tenere conto delle esigenze pastorali della parrocchia in caso di trasferimento.

3. La nomina e la rimozione del Parroco e dei Vicari Parrocchiali sono regolati dal can. 682 del CJC.

4. La Parrocchia, determinata comunità di fedeli, costituita stabilmente nell'ambito della Chiesa particolare, è Ente Ecclesiastico con personalità giuridica, riconosciuta anche civilmente, regolarmente iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Treviso al n.49. Distinta da questa è la personalità giuridica della "Comunità" locale dei Padri Somaschi, esistente in Parrocchia.

Per questo le Parti convengono:

- che i Religiosi destinati alla Parrocchia fanno parte di una Comunità più ampia, avente anche altre attività sempre nell'ambito del Diritto Canonico;
- che gli stessi mantengono il vincolo comunitario, obbediscono al Superiore secondo le Costituzioni della Congregazione e, per quanto riguarda il ministero pastorale, si regolano a norma del can. 678.

5. La Parrocchia è retta e animata dal Parroco, che coordina tutte le attività parrocchiali secondo le direttive dell'Ordinario diocesano, cui risponde personalmente della cura pastorale, fermo restando il citato can. 678.

I religiosi destinati alla cura pastorale della Parrocchia esercitano il ministero in armonia con la pastorale diocesana, nello spirito e con lo stile proprio della Congregazione Somasca, in fraterna collaborazione con i Religiosi della Comunità Somasca, con il Clero Diocesano, con gli altri Religiosi e Membri di Istituti di vita consacrata e con i laici apostolicamente impegnati nella Diocesi.

6. Il Vescovo Diocesano riconosce che la presenza dei Padri Somaschi in Diocesi costituisce per essa un arricchimento. Incoraggia perciò i Religiosi Somaschi addetti alla Parrocchia ad esprimere la propria identità carismatica con la testimonianza della vita fraterna e con la fedeltà allo spirito dell'Istituto nell'attività pastorale, dando un'attenzione privilegiata alla pastorale della gioventù, favorendo le iniziative caritative ed assistenziali, promovendo ed animando l'Azione Cattolica e i Gruppi ecclesiali approvati dal Vescovo, curando le vocazioni a beneficio di tutta la Chiesa e della Congregazione Religiosa, in collaborazione con il Centro Diocesano vocazionale.

7. Il Parroco e i Vicari Parrocchiali hanno gli stessi obblighi e gli stessi diritti dei Sacerdoti Diocesani, sia nella conduzione pastorale della Parrocchia, sia nell'amministrazione dei beni, nel rispetto delle norme canoniche e del diritto proprio. A norma del can. 534 anche il Parroco religioso ha l'obbligo della "Missa pro populo".

8. Le Parti si danno atto reciprocamente che:

- la Chiesa è di proprietà della Parrocchia (Allegato "B");
- il Patronato (o Casa delle Opere Parrocchiali) è di proprietà della Parrocchia con il terreno annesso (Allegato "C");
- la Casa Canonica con gli Uffici Parrocchiali e il terreno annesso sono di proprietà della Congregazione Somasca e parti di tali beni, ritenuti necessari (vedi allegato) per la vita e l'attività pastorale, vengono dati in uso gratuito alla Parrocchia con l'onere della custodia e manutenzione (Allegato "D");
- le altre proprietà della Parrocchia sono elencate in apposito allegato, che dovrà essere tenuto aggiornato (Allegato "E");
- l'arredamento e i beni mobili della chiesa e dei locali di ministero parrocchiale sono di proprietà della Par-

rocchia, secondo quanto indicato dall'Inventario, da aggiornare, con il controllo del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, almeno ogni cinque anni (Allegato "F");

- l'arredamento e i beni mobili della Casa Canonica sono di proprietà della Congregazione Somasca, eccetto quelli dell'Ufficio e dell'Archivio Parrocchiale (Allegato "G").

9. L'amministrazione della Parrocchia, che a norma del can. 537 deve essere dotata del C.P.A.E., avverrà nel rispetto della legislazione canonica e delle norme diocesane. Tale amministrazione sarà totalmente distinta dall'amministrazione dei beni della Comunità Religiosa. Secondo le disposizioni diocesane, ogni anno, saranno fatti pervenire al competente ufficio di Curia i preventivi e i consuntivi dell'amministrazione della Chiesa e delle opere strettamente parrocchiali (quanto gestito dalla Congregazione Somasca resta escluso), il resoconto delle "Giornate" e delle "Collette" imperate, i contributi diocesani prescritti dall'Ordinario diocesano, le offerte delle Messe binate e trinate celebrate dal Parroco o dai Vicari parrocchiali per servizi parrocchiali (can.905 §2 e can.951), salvo il diritto di vigilanza del Superiore religioso (can.678) e l'apporto consultivo del C.P.A.E.

10. Spettano all'amministrazione della Parrocchia le offerte dei fedeli (cf. can. 1267 § 1), raccolte in Chiesa e nell'ambito della Parrocchia, nonchè le offerte di cui al can.531, a meno che non consti diversamente dalla dichiarazione del donante. Sono a carico dell'amministrazione della Parrocchia tutte le spese di manutenzione ordinaria della chiesa e dei locali parrocchiali, le spese relative ai servizi (acqua, luce, gas, telefono, riscaldamento, ecc.) e al personale addetto ai locali parrocchiali, le spese relative all'attività parrocchiale e del Santuario, nonchè i contributi alla Diocesi.

11. La remunerazione dei Religiosi addetti a tempo pieno alla

Parrocchia sarà conforme a quanto disposto dalle norme di sostentamento del Clero, deliberate dalla CEI. Per i servizi religiosi resi alla Parrocchia a tempo parziale o in modo saltuario dai Religiosi il Parroco darà un riconoscimento nella misura e modalità in uso nelle altre Parrocchie della zona.

Le somme ricevute per il proprio sostentamento dal Parroco e dai Vicari parrocchiali, sia a tempo pieno che parziale, spetteranno alla amministrazione della Comunità Religiosa. A questa spetteranno anche le offerte per le sante messe celebrate dai singoli Religiosi. Restano a carico dell'amministrazione della Comunità Religiosa le spese personali dei Religiosi e quelle relative al vitto, alloggio e vita comune.

12. Per quanto concerne le offerte raccolte durante l'anno nelle diverse "Giornate", si conviene quanto segue: le collette a fine esclusivamente diocesano, nazionale o mondiale saranno devolute per il tramite della Diocesi per le rispettive finalità; le offerte per la Giornata Missionaria Mondiale saranno devolute interamente alle PP.OO.Missionarie a mezzo dell'Ufficio Missionario Diocesano. Le collette di due domeniche del tempo ordinario saranno devolute per le opere e le finalità della Congregazione Somasca.

13. I lavori straordinari circa la Chiesa, i locali parrocchiali, e il loro eventuale ampliamento, o i lavori per nuove costruzioni ad uso esclusivo della Parrocchia verranno finanziati con le offerte dei fedeli, previo consenso scritto dell'Ordinario Diocesano e del Superiore Religioso competente, a norma canonica.

La manutenzione straordinaria della Chiesa, degli edifici della Parrocchia o di edifici della Congregazione Somasca, ma dati in uso esclusivo alla Parrocchia, resta a carico della Parrocchia medesima. Il finanziamento di opere di manutenzione straordinaria della casa canonica sarà di volta in volta concordato tra la Comunità Religiosa e il C.P.A.E., mentre le spese della manutenzione ordinaria dei locali ad uso esclusivo

dei Religiosi sono a carico della Comunità Religiosa.


14. L'affidamento della "Parrocchia di S.Fosca in S.Maria Maggiore", in città di Treviso, alla Congregazione Somasca alle condizioni predette è convenuto per tempo indeterminato.

Le Parti si danno atto che la predetta Parrocchia è stata in passato affidata ai Padri Somaschi dal 1° giugno 1882.

La presente Convenzione, che può essere modificata in qualsiasi momento con il consenso delle due parti e anche disdetta con preavviso di almeno un anno va in vigore con la decorrenza dal 1° novembre 1991.


Il Vescovo di Treviso

(+ Paolo Magnani)



Il Preposito Provinciale

(p. Gabriele Scotti crs)



Allegato "A" 1

Circa la custodia e l'esercizio del culto della Chiesa Vicariale di S.Agostino e della Chiesa Rettoriale di S.Gaetano di cui all'art. 1 della presente Convenzione si stabilisce quanto segue:

1. La Chiesa Vicariale di S.Agostino con i locali annessi di cui all'allegato "E" è di proprietà della Parrocchia.

La Chiesa di San Gaetano è di proprietà demaniale.

2. Nelle suddette chiese il culto sarà celebrato secondo le esigenze della pastorale parrocchiale, in armonia con le indicazioni della Chiesa Locale circa l'esercizio del culto nelle chiese non parrocchiali della città.

3. L'apertura al pubblico delle suddette chiese avverrà per la durata delle celebrazioni, durante la quale il sacerdote presterà anche la cura di sorveglianza.

4. Per i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione della chiesa di S.Agostino valgono le disposizioni della presente Convenzione per gli edifici di proprietà della Parrocchia.

Per quanto riguarda la chiesa di S.Gaetano, spettano alla Parrocchia solo le spese della gestione ordinaria (luce, candele, eventuale riscaldamento).

5. Spetta alla Parrocchia gestire le offerte raccolte nelle suddette chiese, provvedendo pure alle spese per la pulizia e il decoro delle medesime.